

S.R.L

-----"CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO-----

-----società a responsabilità limitata"-----

-----STATUTO-----

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata-----

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denomi-
nata-----

"CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO società a responsabilità limita-
ta".-----

2. La sede della società è fissata in Fidenza.-----

Il consiglio di amministrazione potrà istituire, in Italia o
all'estero, e altresì sopprimere, sedi secondarie o agenzie.-

3. La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attivi-
tà sportive e, in particolare, la formazione e la preparazio-
ne di atleti, la gestione di squadre sportive, nonché la pro-
mozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra atti-
vità sportiva e ricreativa in genere, nel quadro delle fina-
lità e sotto l'osservanza delle norme e delle direttive delle
varie federazioni sportive affiliate al CONI.-----

Costituiscono quindi parte integrante di questo statuto le
norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte
relativa alla organizzazione e alla gestione delle società
riconosciute.-----

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per
la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti,
la società potrà:-----

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 1502,
DI REPERTORIO

2

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportivo - ricreative;-----

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.-----

4. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050; la società potrà essere prorogata, trasformata o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

5. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede sociale.-----

Capitale sociale-----

6. Il capitale sociale è di lire centoventidue milioni quattrocentomila (L. 122.400.000) diviso in quote a norma dell'articolo 2474, codice civile.-----

In caso di aumento di capitale è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione alle quote possedute alla data della delibera di aumento; il diritto di opzione non esercitato da qualcuno dei soci si consolida pro quota in coloro che in-

tendono esercitarlo.-----

I versamenti delle quote sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.-----

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del cinque per cento (5%) annuo, fermo il disposto dell'articolo 2344, codice civile.-----

7. Il socio che intenda vendere le proprie quote dovrà informare, con lettera raccomandata, il consiglio di amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.-----

Questi potranno rendersi acquirenti delle quote offerte, in proporzione alle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale.-----

Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio.-----

Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare al consiglio di amministrazione se intendono esercitare l'acquisto.-----

Scaduto tale termine si intenderà che via abbiano rinunciato.

Il prezzo di cessione delle quote deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al momento della cessione.-----

Nel caso di mancato accordo nella determinazione del prezzo col criterio sopra indicato si farà ricorso agli arbitri secondo la procedura prevista dall'articolo 29.-----

4

Assemblee-----

8. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e a questo statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.-----

Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365, codice civile.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.-----

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

9. L'assemblea è convocata a cura del consiglio di amministrazione con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge da comunicare ai soci con lettera raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.-----

Tuttavia essa è valida anche in difetto di formale convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistono il consiglio di amministrazione e i sindaci effettivi se nominati.-----

In tal caso però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

10. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.-----

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona che non sia amministratore o dipendente della società.-----

Tale delega non potrà inoltre essere conferita a persona che eserciti in proprio, o come socio di altra società, una attività concorrente con quella espletata dalla società.-----

La constatazione della regolarità delle deleghe e in genere del diritto di intervento alla assemblea è di competenza del presidente della stessa.-----

11. Il presidente dell'assemblea è il presidente del consiglio di amministrazione.-----

In caso di sua assenza o impedimento, il presidente sarà designato dall'assemblea.-----

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se crede opportuno, due scrutatori tra i presenti.-----

12. Ciascun socio ha diritto a tanti voti quanti, a termine di legge, ne comporta la propria quota di capitale.-----

13. Per le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie occorrono le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369, codice civile.-----

Le nomine delle cariche sociali si fanno per acclamazione o per votazione segreta.-----

6

14. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.-----

Nei casi di legge e inoltre quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso consiglio.-----

Amministrazione-----

15. L'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri.-----

I consiglieri possono essere anche non soci.-----

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.-----

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.-----

L'assemblea ordinaria può deliberare un emolumento fisso o una indennità annua.-----

Alla sostituzione degli amministratori, che cessassero per qualunque causa del mandato, si procede a norma di legge.-----

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori componenti il consiglio di amministrazione, questo s'intende decaduto in via anticipata, e deve essere convocata l'assemblea per la sua rinnovazione.-----

16. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e due consiglieri delegati.-----

17. Il presidente riunisce il consiglio di amministrazione

presso la sede sociale o altrove a sua insindacabile giudizio, o quando ne riceva richiesta scritta dalla maggioranza degli amministratori o dal presidente del collegio sindacale se nominato.

La convocazione è fatta di regola almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata al domicilio di ciascun amministratore e sindaco in carica, salvi i casi di urgenza nei quali può avere luogo anche per telegramma da trasmettere come sopra, comunque almeno due giorni prima.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica.


Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

18. Fa fede delle deliberazioni del consiglio di amministrazione il verbale, trascritto nell'apposito libro, firmato dal presidente e dal segretario.

19. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società.

Il consiglio provvede altresì a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

20. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri anche con la qualifica di consiglieri delegati, deter-



minando la durata e i limiti della delega, nonchè le remunerazioni ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, codice civile.-----

Il consiglio può anche delegare particolari funzioni e speciali incarichi a singoli membri.-----

Il consiglio di amministrazione può ha facoltà di nominare e revocare direttori generali, procuratori generali e speciali, determinandone i poteri, gli emolumenti e le eventuali cauzioni.-----

Rappresentanza legale e firma sociale-----

21. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al quale spetta anche la firma sociale.-----

Collegio sindacale-----

22. Quando necessario per legge o comunque istituito per delibera dell'assemblea, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi.-----

Sono pure nominati due sindaci supplenti.-----

Il collegio sindacale dura in carica un triennio ed è rieleggibile.-----

L'assemblea che nomina il collegio ne fissa l'emolumento e ne designa il presidente, salvo che la carica sia attribuita per legge.-----

23. I sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui agli

[Handwritten signature]
N. 17

[Handwritten signature]



9
articoli 2397 e seguenti, codice civile.-----

Divieto di concorrenza-----

24. Ogni socio non potrà, senza il consenso scritto di tutti gli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività produttiva concorrente con quella della società o partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.-----

E' esclusa nel modo più tassativo ogni presunzione di consenso, sia per i soci partecipanti alla costituzione della società sia per quelli divenuti tali a seguito di trasferimento di quote sociali.-----


In caso di inosservanza di quanto sopra stabilito, la società ha diritto al risarcimento del danno.-----

Bilancio e utili-----

25. Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.-----

Entro i termini e con le forme stabilite dalla legge dovranno, a cura del consiglio di amministrazione, essere compilati l'inventario e il bilancio, che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.-----

26. L'utile netto, previa deduzione del cinque per cento (5%) da porsi a riserva legale, sarà reinvestito nella società per il realizzo delle finalità di cui al precedente articolo 3 in considerazione del fatto che la società non persegue scopo di lucro.-----



Scioglimento e liquidazione

27. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli fra i soci e anche all'infuori di essi, determinandone i poteri e i compensi.

Quando la maggioranza prescritta non sia raggiungibile e nel caso previsto dall'articolo 2450, codice civile, la nomina è fatta con decreto del Presidente del Tribunale di Parma su istanza dei soci o del consiglio di amministrazione.

Clausola compromissoria

28. Qualunque controversia, nessuna esclusa, che sorgesse tra i soci, o tra i soci e la società, anche durante il periodo di liquidazione, e che possa formare oggetto di compromesso, nonchè sulla eventuale valutazione della quota da rimborsare al socio escluso, sarà deferita al giudizio di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori che giudicheranno inappellabilmente, seguendo i criteri dell'equità e senza formalità di procedura.

Allo scopo di costituire il collegio arbitrale, ogni contendente nominerà un arbitro; sarà poi nominato d'accordo tra le parti contendenti il terzo arbitro che fungerà da presidente; in caso di mancato accordo il presidente del collegio arbitrale sarà nominato, su ricorso anche di una sola parte contendente, dal Presidente del Tribunale di Parma.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, NEI MIEI ATTI, SU CINQUE FOGLI
FIRMATA A NORMA DI LEGGE, RILASCIATA PER USO FISCALE

DAL MIO STUDIO, 25-01-1995



Mario Galli